



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.5.2008  
COM(2008)236 definitivo

2008/0092 (ACC)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione 97/126/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

La decisione del Consiglio 97/126/CE del 6 dicembre 1996 riguarda la conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra. Poiché ogni modifica dell'accordo deve essere ripresa nelle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario, occorre indicare espressamente che la Commissione è autorizzata ad adottare eventuali modalità di attuazione, fatti salvi altri atti specifici del Consiglio, e in particolare la decisione 1999/778/CE del 15 novembre 1999 concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra<sup>1</sup>.

La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario.

---

<sup>1</sup> *GUL 305 del 30.11.1999, pag. 25.*

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione 97/126/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Consiglio 97/126/CE del 6 dicembre 1996<sup>3</sup> riguarda la conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra.
- (2) A norma dell'articolo 31 del suddetto accordo è istituito un comitato congiunto responsabile della gestione dell'accordo e della sua corretta attuazione. A questo effetto il comitato formula raccomandazioni e prende decisioni a cui le parti contraenti danno esecuzione secondo le proprie norme. A tal fine è opportuno che nella decisione 97/126/CE sia espressamente indicato che la Commissione è autorizzata ad adottare le modalità di attuazione eventualmente necessarie.
- (3) Le misure necessarie per l'attuazione della decisione 97/126/CE devono essere adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>4</sup>.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/126/CE,

DECIDE:

### *Articolo 1*

Dopo l'articolo 1 della decisione 97/126/CE sono inseriti i seguenti articoli:

---

<sup>2</sup> GU C del ..., pag. ...

<sup>3</sup> GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

*"Articolo Ibis*

Le modalità di attuazione dell'accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 1b, paragrafo 2, della presente decisione.

*Articolo Iter*

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali\*, o dal comitato di gestione competente istituito dal pertinente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto di cui trattasi.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

\* GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78." *[il numero della nota sarà inserito successivamente e seguirà la numerazione della decisione 97/126/EC]*

*Articolo 2*

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*